

(N. 256)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei Deputati nella seduta del 28 gennaio 1949 (V. Stampato N. 267)*

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(SARAGAT)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1949

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880, modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Ministro per la marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, autorizzerà la corresponsione degli assegni previsti dalla legge stessa ai marittimi che comprovino di non aver potuto rimpatriare per cause a loro non imputabili.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI